



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Via Confienza 10
10121 Torino

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE AD OZONO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE– TORINO, VIA CONFIENZA N. 10 - CIG N. **Z592CCD1F8**

Articolo 1
Ambito applicativo

1. Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure di gara.
2. Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Servizi”- del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.
3. La ditta appaltatrice dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di seguito indicato come “Amministrazione” o “committenza” il presente Foglio Patti e Condizioni.

Articolo 2
Normativa di riferimento

1. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
 - le disposizioni contenute nel regolamento in vigore per la disciplina dei contratti;
 - gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture e ss.mm.ii.;
 - il regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010, per quanto ancora vigente;
 - la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827, per le parti vigenti;
 - le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 3
Oggetto dell'affidamento

1. L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di sanificazione ambientale ad ozono della sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sita in Via Confienza n. 10 – Torino. I locali da trattare sono suddivisi tra il primo e il secondo piano per un totale di n. 35 ambienti, 10 bagni, corridoi e un archivio al piano interrato, per una superficie complessiva linda di circa 1.500 metri quadrati.
2. Si allega al presente atto, e ne diviene parte integrante, la planimetria dei locali suddetti.

Art. 4
Modalità di esecuzione del servizio

1. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire la relativa sanificazione a proprio rischio ed onore, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione di quanto richiesto.

2. Il fornitore dovrà provvedere alla sanificazione degli ambienti con l'utilizzo di manodopera specializzata, di apparecchiature di ultima generazione, ad alta tecnologia, professionali e particolarmente performanti per la produzione di ozono, rispondenti alle normative vigenti e accompagnati dalle relative "Schede di sicurezza", previo accordo con l'Amministrazione sui giorni e sull'orario dell'espletamento del servizio. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.
3. L'Impresa dovrà assicurarsi che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche e della destinazione dei locali. Le stesse devono essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, in conformità a quanto previsto e regolamentato dalle vigenti normative in tema di sicurezza. L'Impresa è pertanto responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. L'Impresa si impegna a consegnare le certificazioni di dette macchine al Responsabile per l'esecuzione dell'Amministrazione.
4. L'Impresa dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate per la sanificazione, non comportino alterazioni o danni agli ambienti trattati.
5. L'Impresa aggiudicataria dovrà nominare un suo Referente cui la committenza possa fare riferimento in ogni momento, anche telefonicamente, e che si possa recare immediatamente sul luogo del servizio, se necessario.
6. Il Referente dell'Impresa avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e accettare gli eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'Impresa, dovranno intendersi fatte direttamente all'Impresa stessa.
7. Al Direttore dell'esecuzione, ovvero il responsabile per l'Amministrazione dei rapporti con l'Impresa, viene demandato il compito di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio.
8. Il servizio di sanificazione dovrà essere eseguito sulla base di una programmazione concordata con l'Amministrazione appaltante.
9. Il lavoro, alla sua conclusione, sarà documentato da un'apposita scheda, riportante la data del servizio svolto, il tipo di servizio eseguito, firmata dal Referente dell'Impresa e controfirmata dal Responsabile interno della committenza.
10. Le parti opereranno secondo i principi della lealtà, buona fede e della migliore esecuzione.
In particolare, l'impresa aggiudicataria provvederà ad:
 - una presa visione dei locali, da concordare con l'Amministrazione appaltante;
 - una creazione di un cronoprogramma condiviso in base agli ambienti da sanificare;
 - una preparazione dei singoli locali, con chiusura dei locali, con chiusura delle finestre ed eventuali porte interne, verifica luci sottoporta e spifferi d'aria, con interventi di posizionamento di paraspifferi, tamponatura con nastro di carta degli eventuali spifferi alle finestre e posizionamento di teli in nilon per un'eventuale suddivisione del locale allo scopo di ottimizzare i metri quadri d'aria da sanificare;
 - un posizionamento ottimale del macchinario per la produzione dell'ozono, altamente professionale e performante, all'interno del locale da sanificare;
 - all'avvio delle procedure di sanificazione, con successiva rimozione delle attrezzature al termine delle stesse;
 - alla rimozione degli eventuali teli, paraspifferi, etc., ed apertura delle finestre esterne per arieggiare l'ambiente sanificato al termine del decadimento dell'O3;
 - al posizionamento di una targhetta adesiva sul lato esterno delle porte, riportante la data dell'intervento;
 - all'analisi a campione dell'aria degli ambienti dopo la sanificazione;
 - al rilascio di specifica dichiarazione, attestante l'avvenuta sanificazione ambientale all'ozono.
11. Tutte le operazioni, sopra citate, saranno eseguite da personale specializzato, formato ed informato sulle esatte metodologie da seguire per l'espletamento del servizio di sanificazione, in regola con le vigenti leggi contributive ed assicurative e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Importo della fornitura

1. L'importo per l'esecuzione del servizio di sanificazione ambientale all'ozono è pari ad € 3.680,00, I.V.A. 22% esclusa. Il prezzo offerto si intende comprensivo di qualsiasi spesa, anche non espressamente prevista, che si rendesse necessaria affinché il servizio sia eseguito a regola d'arte, tenuto conto dell'ubicazione della sede del Tar e delle caratteristiche dei suoi ambienti, e secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 5 Pagamenti

1. La fatturazione potrà essere emessa solo a seguito riscontro di regolarità dell'esecuzione del servizio, mediante assenso dell'amministrazione che sarà espresso entro un giorno lavorativo dalla consegna dei locali.
2. In seguito all'assenso della committenza di cui al precedente punto 1, la ditta emetterà regolare fattura che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
3. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: LJ2NYQ.
4. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta) dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico**, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
5. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente foglio patti e condizioni, all'atto della presentazione dell'offerta, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.
6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
7. Viene inoltre espressamente convenuto che l'ente appaltante può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati o il rimborso spese a pagamento di penalità.
8. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
9. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 19.4.2016 n. 50, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
10. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 Garanzie e responsabilità della ditta

1. Ogni e qualunque responsabilità, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente all'esecuzione del servizio affidata all'Impresa e gli eventuali danni a persone od a cose derivanti dai lavori medesimi, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa od incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., saranno assunti dall'Impresa nella persona del suo legale rappresentante sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
2. Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni di qualsiasi natura relative alle prestazioni affidate all'Impresa farà capo alla stessa ed al suo legale rappresentante.

3. Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 l'Impresa è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.
4. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa; è altresì compresa la responsabilità per danni cagionati al patrimonio immobiliare dell'Amministrazione nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.
5. L'Impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, in proprio o tramite il proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio. La responsabilità indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Impresa dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
6. La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime riconducibili, s'intende assunta dall'Impresa che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Impresa dovrà produrre all'atto della stipula contrattuale copia del contratto di assicurazione a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (dell'Amministrazione e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.
7. Alla fornitura oggetto del presente appalto si applica l'art. 103 del dlgs 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 che al comma 11 recita: " E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici **non richiedere** una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è **subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione**.

Articolo 7 Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio e deve essere concordato con l'amministrazione aggiudicatrice, a mezzo pec, all'indirizzo: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico.

Articolo 8 Ulteriori clausole

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. **Non è ammesso il subappalto.**
3. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti analoghi di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
5. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente foglio patti e condizioni a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
6. La ditta fornitrice s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto

- collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

Articolo 8

Inadempienze e risoluzione

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente foglio patti e condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
 - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
 - c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
 - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
 - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
 - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente foglio patti e condizioni;
 - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.
3. In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9

Penalità

1. Qualora dovessero rilevarsi delle inadempienze nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolo l'ente appaltante provvederà a contestare formalmente i fatti rilevati.
2. In caso di inadempienza degli obblighi posti a carico della ditta fornitrice per effetto dell'accettazione del presente foglio patti e condizioni, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di revocare l'appalto della fornitura in qualsiasi momento, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica.

_____ lì, _____

Visto si approva:

L'impresa

Timbro e firma